



LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA

**CONVEGNO E MOSTRA ESPOSITIVA INTERNAZIONALE
DI TECNOLOGIE, SOLUZIONI E SERVIZI**

43^a Edizione

Dal 19 al 21 settembre 2024

Riccione - Palazzo dei Congressi

Di.P.Po.L. – Difesa Penale Polizia Locale

Tecniche di polizia: uso legittimo delle armi per gli operatori della polizia locale

La legislazione sulle armi: aspetti amministrativi e penalistici

19/09/2024

Dr. Alberto Intini – Prefetto a r.

NOZIONE DI ARMA

Art. 585 Codice Penale:

«per armi si intendono quelle **da sparo** e tutte le altre la cui **destinazione naturale è l'offesa alla persona**. Sono altresì armi tutti gli **strumenti atti ad offendere** per i quali la legge ne vieta il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo».

Sono assimilate alle armi **le materie esplodenti**, i **gas asfissianti o accecanti**.

Art. 74 Codice Penale:

quelle indicate nell'art 585, nonché le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti

segue **NOZIONE DI ARMA**

Art. 30 TULPS (R.D. 18.6.1931, n. 773):

Armi proprie, cioè quelle **da sparo** e quelle la cui **destinazione naturale è l'offesa della persona**.

Le **bombe**, qualsiasi macchina o involucro contenente **materie esplosive** e i **gas asfissianti o accecanti**.

Art. 45 Regolamento del TULPS:

Armi improprie, cioè tutti quegli strumenti che hanno destinazione diversa dalla offesa, ma che all'occorrenza potrebbero essere usati per recare offesa alle persone.

segue **NOZIONE DI ARMA**

Legge 18 aprile 1975, n. 110 – Disciplina per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi

- Armi da guerra, tipo guerra e munizioni da guerra – art. 1
- Armi e munizioni comuni da sparo – art. 2
- Armi comuni non da sparo per le quali non è ammessa licenza, quindi esclusivamente tese alla offesa (spray urticante chimico, storditori elettrici a contatto, coltello a serramanico a scatto, tirapugni) – art. 4 c.1
- Strumenti da punta e da taglio e strumenti atti ad offendere (mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, tagliacarte, forbici) – art. 4 c.2
- Armi giocattolo trasformabili in armi – art. 5
- Armi antiche, rare e artistiche – art. 6
- Armi clandestine – art. 23

DI.P.PO.L - Tecniche di polizia: uso legittimo delle armi per gli operatori della polizia locale

- La legislazione sulle armi: aspetti amministrativi e penalistici -

DEFINIZIONE DI ARMA

Per arma deve intendersi **qualsunque strumento atto ad offendere**, per sua destinazione naturale (**armi proprie**) o per le modalità di impiego (**armi improprie**). Le "**armi proprie**" sono quelle da fuoco (pistola, fucile, etc.), da sparo (a gas o aria compressa, taser), da getto (lancia, arco, etc.), da taglio o da punta (spada, pugnale, etc.), batteriologiche o chimiche (in ragione degli aggressivi in esse contenuti), i congegni esplodenti, dirompenti o incendiari (bombe a mano, bombe incendiarie, etc.). Nella categoria delle "**armi improprie**", invece, rientrano le mazze, i tubi, le catene, i bulloni, le sfere metalliche, gli strumenti in genere atti ad offendere.

DI.P.PO.L - Tecniche di polizia: uso legittimo delle armi per gli operatori della polizia locale

- La legislazione sulle armi: aspetti amministrativi e penalistici -

Giurisprudenza in tema di armi proprie ed improprie

Cass. pen. n. 3377/1995 - In tema di reati concernenti le armi, per arma in senso proprio deve intendersi quella la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; rientrano in tale categoria, secondo l'art. 30 T.U. di P.S. e l'art. 45, comma 1, del relativo regolamento, sia le armi da sparo che quelle cosiddette bianche. Sono invece armi improprie quelle che, pur avendo una specifica diversa destinazione, possono tuttavia servire all'offesa personale, secondo le indicazioni date dall'art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110. Delle armi proprie in genere è vietata la detenzione non previamente denunciata all'autorità di pubblica sicurezza; delle armi improprie è vietato solo il porto, non anche la detenzione. (Nella concreta fattispecie si trattava di detenzione di una sciabola e di un machete; affermando il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha ritenuto che la detenzione del machete, la cui naturale destinazione non è l'offesa alla persona, non costituisce reato, mentre la detenzione della sciabola integra gli estremi della contravvenzione disciplinata dall'art. 697 c.p.).

**DI.P.PO.L - Tecniche di polizia: uso legittimo delle armi per
gli operatori della polizia locale**
- La legislazione sulle armi: aspetti amministrativi e penalistici -

Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo

Istituito con la Legge n. 110 del 1975, comprende e classifica, sulla base del parere espresso dalla **Commissione consultiva centrale delle armi, istituita presso il Ministero dell'Interno**, le armi da sparo distinguendole in comuni, da guerra e sportive. Il Catalogo partì nel 1979, fino al luglio 2011 (ultima catalogazione novembre 2011). Le catalogazioni inserite nel Catalogo continuano, comunque, ad essere disponibili ed utilizzate, in quanto rimangono validi i decreti di catalogazione emessi dal Ministero dell'Interno.

**DI.P.PO.L - Tecniche di polizia: uso legittimo delle armi per
gli operatori della polizia locale**
- La legislazione sulle armi: aspetti amministrativi e penalistici -

**Disciplina amministrativa
delle armi**

DI.P.PO.L - Tecniche di polizia: uso legittimo delle armi per gli operatori della polizia locale

- La legislazione sulle armi: aspetti amministrativi e penalistici -

DENUNCIA DI ACQUISTO E DETENZIONE DI UN'ARMA

L'acquisto, la detenzione di armi e/o di munizioni (personale o per eredità), e gli eventuali cambi di residenza devono essere denunciati, entro 72 ore, alla Questura o al Commissariato di zona, oppure presso la Stazione Carabinieri competente per territorio, qualora nel Comune non sia presente un presidio della Polizia di Stato.

E' possibile detenere fino ad un **massimo di 3 armi comuni da sparo, 12 armi sportive, un numero illimitato di fucili da caccia e un massimo di 8 armi antiche** (arma da sparo costruita antecedentemente al 1890), rare o artistiche.

Le armi possedute non possono essere portate fuori dal luogo di detenzione, a meno che non si sia richiesto ed ottenuto l'autorizzazione.

Per avere la possibilità di detenere un numero maggiore di armi, occorre la licenza di collezione, che viene rilasciata dal Questore.

DI.P.PO.L - Tecniche di polizia: uso legittimo delle armi per gli operatori della polizia locale

- La legislazione sulle armi: aspetti amministrativi e penalistici -

ACQUISTO DI ARMI E MUNIZIONI

Per poter acquistare armi da sparo e munizioni e trasportarle fino al domicilio dove si vuole detenerle, è necessario ottenere preventivamente il nulla osta del Questore. Allo stesso modo chi eredita un'arma deve chiedere tale autorizzazione.

Un privato può cedere armi ad un altro privato, solo se quest'ultimo è in possesso di una licenza di porto d'armi in corso di validità o di nulla osta all'acquisto. In tale caso deve essere redatta una dichiarazione scritta congiuntamente. Il cedente deve denunciare entro 72 ore l'avvenuta vendita o cessione allegando la predetta dichiarazione ed una fotocopia del titolo di polizia che legittima il ricevente.

DI.P.PO.L - Tecniche di polizia: uso legittimo delle armi per gli operatori della polizia locale

- La legislazione sulle armi: aspetti amministrativi e penalistici -

PORTO DELL'ARMA - art 4 L. n. 110 del 1975

Salvo le **autorizzazioni** previste dall'art. 42 TULPS, **non possono essere portati**, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, **armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici** e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione.

Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, **bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche**, nonché **qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli strumenti denominati «softair» (ad aria compressa), nonché i puntatori laser.**

DI.P.PO.L - Tecniche di polizia: uso legittimo delle armi per gli operatori della polizia locale

- La legislazione sulle armi: aspetti amministrativi e penalistici -

DIVIETI ASSOLUTI DI PORTO D'ARMI

Legge 23 dicembre 1974, n. 694: È vietato il porto delle armi a bordo di aeromobili nazionali ed internazionali, anche per coloro che sono in possesso di licenza. È possibile il trasporto dell'arma previa consegna all'Ufficio di Polizia dell'Aeroporto per la consegna al Comandante dell'aereo, che la custodirà in stiva e la riconsegnerà alla Polizia dell'Aeroporto di arrivo. Fanno eccezioni gli Ufficiali ed Agenti di P.S. e gli appartenenti alle Forze Armate in servizio.

Art 4 L. n. 110 del 1975: È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche (anche manifestazioni sportive) anche alle persone munite di licenza (in assenza di licenza la pena è aumentata). Sia armi proprie che armi improprie e strumenti atti ad offendere.

Art. 53 DPR . 753 del 1980: Divieto di porto sui treni di armi da fuoco cariche e non smontate, ad eccezione degli agenti della forza pubblica.

DI.P.PO.L - Tecniche di polizia: uso legittimo delle armi per gli operatori della polizia locale

- La legislazione sulle armi: aspetti amministrativi e penalistici -

LICENZA DI PORTO DI ARMA PER DIFESA PERSONALE

Per ottenere il porto d'arma per difesa personale è necessario essere maggiorenni, possedere idoneità morale e tecnica, capacità psichiche e una ragione valida e motivata che giustifichi il bisogno di andare armati.

L'autorizzazione, rilasciata dal Prefetto, permette il porto dell'arma fuori dalla propria abitazione e ha validità annuale.

Per il rinnovo annuale (nei 5 anni di validità del libretto), deve essere seguita la stessa procedura indicata per il 1° rilascio, con la sola differenza che non è più necessario dimostrare il possesso dell'idoneità al maneggio delle armi e presentare la dichiarazione di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza". La domanda di rinnovo deve essere presentata prima della scadenza del titolo.

DI.P.PO.L - Tecniche di polizia: uso legittimo delle armi per gli operatori della polizia locale

- La legislazione sulle armi: aspetti amministrativi e penalistici -

LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO DI CACCIA

E' una licenza, rilasciata dal Questore della provincia, che autorizza al porto di fucile per uso di caccia nei periodi di apertura della stagione venatoria.

La licenza si rinnova alla scadenza del 6° anno. Nel periodo di validità viene rinnovata automaticamente con il pagamento annuale della tassa di concessione governativa.

RILASCIO DI LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER L'ESERCIZIO DEL TIRO A VOLO

È una licenza che permette di esercitare il tiro a volo e il tiro a segno. Per quest'ultimo è necessario iscriversi presso una Sezione di tiro iscritta a Federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione ad una specifica attività sportiva.

La licenza di porto di fucile con canna ad anima liscia per il tiro a volo autorizza il titolare al porto delle sole armi idonee all'esercizio della specifica attività di tiro (scariche e non prontamente disponibili), ed ha una validità di 5 anni.

DI.P.PO.L - Tecniche di polizia: uso legittimo delle armi per gli operatori della polizia locale

- La legislazione sulle armi: aspetti amministrativi e penalistici -

LICENZA PER COLLEZIONE DI ARMI

1. Armi comuni da sparo

La licenza di collezione di armi comuni da sparo permette la detenzione, ma non il porto, di armi corte e lunghe, in numero superiore a quello normalmente consentito (3 armi comuni da sparo e 6 classificate sportive)

.La licenza può essere rilasciata anche per una sola arma comune da sparo

.2. Armi antiche, artistiche o rare

Sono considerate armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. La licenza di collezione permette di detenere armi antiche, artistiche o rare di importanza storica in numero superiore a 8.

Per le armi in collezione non è consentito detenere munizioni.

La licenza ha carattere permanente, quindi non deve essere rinnovata ogni anno.

TRASPORTO DI ARMI

Il trasporto consiste in un'operazione di trasferimento dal luogo di detenzione ad un altro, in cui l'arma viene presa in considerazione non per il suo uso, ma semplicemente come oggetto inerte dell'operazione di trasporto stesso. Ciò presuppone che l'arma non sia immediatamente disponibile, bensì sia riposta in un contenitore che l'agente porta con sé e dal quale non si possa prontamente estrarla. L'arma deve essere trasportata scarica.

Solo in caso di porto d'armi per difesa personale potrà essere trasportata con modalità da renderla “pronta all'uso”.

Deve esser dato preventivo Avviso al Questore della provincia da cui le armi sono spedite, indicando il tipo, nonché le modalità ed il mezzo di trasporto.

DI.P.PO.L - Tecniche di polizia: uso legittimo delle armi per gli operatori della polizia locale

- La legislazione sulle armi: aspetti amministrativi e penalistici -

SPRAY PER LA DIFESA PERSONALE

Gli spray o in generale i dispositivi nebulizzatori contenenti capsicum (comunemente detti al peperoncino), dopo vari interventi normativi, sono stati disciplinati con il regolamento del 12 maggio 2011, n. 103, che ha appunto definito le "caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona", così come era previsto dall'articolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009. Il regolamento che è entrato in vigore il 9 gennaio 2012, elenca i requisiti che i prodotti debbono attualmente rispettare, per essere liberamente venduti e portati. Tutti i dispositivi che non rispettano le indicazioni elencate nel comma 1 del decreto, sono soggetti alla normativa sulle armi.

DI.P.PO.L - Tecniche di polizia: uso legittimo delle armi per gli operatori della polizia locale

- La legislazione sulle armi: aspetti amministrativi e penalistici -

ARMI AD ARIA o GAS COMPRESSI

La materia è regolata dall'art. 11 della legge n. 526/1999 e dal Regolamento attuativo di cui al Decreto 9 agosto 2001, n. 362 del Ministero dell'Interno.

Tale normativa stabilisce, tra l'altro, che le armi ad aria compressa con potenza pari o inferiore a 7,5 Joule:

- • non sono assimilate alle armi comuni da sparo;
- • non devono sparare a raffica;
- • il proiettile non deve contenere altre sostanze
- • possono essere acquistate da soggetti maggiorenni muniti di valido documento di riconoscimento;
- • non possono essere affidate a minori;
- • il possesso non è sottoposto all'obbligo di denuncia;
- • il porto non è sottoposto ad autorizzazione;
- • non possono essere portate fuori dall'abitazione o dalle sue appartenenze senza giustificato motivo;
- • non possono essere portate in riunioni pubbliche;
- • devono essere trasportate scariche e nelle custodie.

**DI.P.PO.L - Tecniche di polizia: uso legittimo delle armi per
gli operatori della polizia locale**
- La legislazione sulle armi: aspetti amministrativi e penalistici -

**Porto di armi in servizio
da parte degli operatori della
Polizia Locale**

DI.P.PO.L - Tecniche di polizia: uso legittimo delle armi per gli operatori della polizia locale

- La legislazione sulle armi: aspetti amministrativi e penalistici -

Soggetti autorizzati al porto d'armi senza licenza

(art. 73 c. 1, Regolamento Esecuzione TULPS – R.D. 6 maggio 1940, n. 635)

Il Capo della polizia, i Prefetti, i vice-prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli Ufficiali di pubblica sicurezza, (i Pretori e i magistrati addetti al pubblico Ministero o all'ufficio di istruzione) i Magistrati dell'ordine giudiziario, il personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria (artt. 7 e 8 L. 36/1990) sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'art. 42 della legge.

.....

La facoltà di portare le armi senza licenza è attribuita soltanto ai fini della difesa personale.

DI.P.PO.L - Tecniche di polizia: uso legittimo delle armi per gli operatori della polizia locale

- La legislazione sulle armi: aspetti amministrativi e penalistici -

Soggetti autorizzati al porto d'armi senza licenza (in servizio)

(art. 73 c. 2 3, Regolamento Esecuzione TULPS – R.D. 6 maggio 1940, n. 635)

Gli agenti di pubblica sicurezza, contemplati dagli artt. 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, n. 690, portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti.

T. U. sugli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza (R.D. 31.8.1907, n. 690)

Art. 17 - Sono agenti di pubblica sicurezza in servizio permanente i Carabinieri Reali e le Guardie di città.

Art. 18 - Sono pure **agenti di pubblica sicurezza le guardie** di finanza e forestali, le guardie carcerarie, nonché le guardie campestri, daziarie, boschive ed altre **dei Comuni, costituite in forza di regolamenti deliberati ed approvati nelle forme di legge, e riconosciute dal Prefetto.**

DI.P.PO.L - Tecniche di polizia: uso legittimo delle armi per gli operatori della polizia locale

- La legislazione sulle armi: aspetti amministrativi e penalistici -

Qualifica di agente di pubblica sicurezza per il personale della Polizia Municipale (Legge 7 marzo 1986, n. 65 - Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale)

Il personale che svolge il servizio di Polizia Municipale può esercitare anche **funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza**, collaborando - nell'ambito territoriale del Comune di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni - con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco (artt. 3 e 5 c. 1).

A tal fine, **il Prefetto conferisce con decreto**, su richiesta motivata del Sindaco, la qualità di agente di Pubblica Sicurezza agli appartenenti ai corpi di Polizia Municipale. Il rilascio di tale decreto è subordinato all'accertamento di alcuni requisiti in tema di buona condotta e di godimento dei diritti civili e politici (art. 5 c.2).

Il Prefetto, sentito il Sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuni di tali requisiti (art. 5 c. 3).

DI.P.PO.L - Tecniche di polizia: uso legittimo delle armi per gli operatori della polizia locale

- La legislazione sulle armi: aspetti amministrativi e penalistici -

Soggetti esenti dall'obbligo di denuncia di armi e munizioni (art. 38 TULPS – T.U. Leggi Pubblica Sicurezza)

...Sono **esenti dall'obbligo di denuncia di armi e munizioni**, le **persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate**, limitatamente però al numero e alla specie delle armi loro consentite.

Circolare Ministero dell'Interno del 26.3.1992

La qualifica di agente di P.S., una volta acquisita, ai sensi art. 5 co. 2 legge n. 65/1986, entra a far parte dello status giuridico permanente, per cui il **personale della Polizia Municipale, in ipotesi di assegnazione continuativa di arma in dotazione**, in ragione della sua qualità permanente (revocabile solo al venir meno dei requisiti soggettivi), **non soggiace all'obbligo giuridico di denuncia delle armi stesse** previsto dal citato art. 38.

**DI.P.PO.L - Tecniche di polizia: uso legittimo delle armi per
gli operatori della polizia locale**
- La legislazione sulle armi: aspetti amministrativi e penalistici -

Porto d'armi senza licenza per il personale della Polizia Municipale (art. 5 co. 5 legge-quadro n. 65/1986)

Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati **in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, **anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'art. 4.** Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno.**

DI.P.PO.L - Tecniche di polizia: uso legittimo delle armi per gli operatori della polizia locale

- La legislazione sulle armi: aspetti amministrativi e penalistici -

Servizi del personale della Polizia Municipale fuori sede (art. 4 legge-quadro n. 65/1986)

Casi particolari di attività fuori del territorio di appartenenza:

- a) sono autorizzate le missioni esterne al territorio per soli **fini di collegamento e di rappresentanza**;
- b) le operazioni esterne di polizia, **d'iniziativa dei singoli durante il servizio**, sono ammesse **esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito** commesso nel territorio di appartenenza;
- c) le **missioni esterne per soccorso** in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa **esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate**, e di esse va data **previa comunicazione al prefetto**.

DI.P.PO.L - Tecniche di polizia: uso legittimo delle armi per gli operatori della polizia locale

- La legislazione sulle armi: aspetti amministrativi e penalistici -

Porto d'armi senza licenza per il personale della Polizia Municipale - Modalità (D.M. 4.3.87, n. 145 - Regolamento di esecuzione della Legge-quadro n. 65/86)

- L'armamento è adeguato e proporzionato alle **esigenze di difesa personale in relazione al tipo di servizio prestato** (art. 1).
- Con regolamento dell'ente di appartenenza si determinano i **servizi di polizia municipale in cui possono essere portate le armi in dotazione** (art. 2).
- Modalità del **porto dell'arma** in dotazione in **uniforme (esterna)** e, nei casi di autorizzazione, **in abiti borghesi** o fuori servizio (**non visibile**) (art. 5).
- Con regolamento dell'ente di appartenenza si stabiliscono le modalità di assegnazione delle armi in dotazione e i servizi per i quali va **assegnata, in via continuativa, ovvero occasionalmente** (art. 6).

DI.P.PO.L - Tecniche di polizia: uso legittimo delle armi per gli operatori della polizia locale

- La legislazione sulle armi: aspetti amministrativi e penalistici -

Porto d'armi senza licenza per il personale della Polizia Municipale – Fuori sede (D.M. 4.3.87, n. 145 - Regolamento di esecuzione della Legge-quadro n. 65/86)

- Gli addetti alla polizia Municipale **collaborano con le forze di polizia nazionali in uniforme e muniti dell'arma in dotazione**, salvo diverse disposizioni (art. 7).
- I **servizi di collegamento e rappresentanza svolti fuori sede** sono svolti di massima **senza armi**. **Il personale cui l'arma è assegnata in via continuativa possono portarla in altri comuni per compiti di collegamento o nel tragitto abitazione-ufficio** (art. 8).
- I **servizi svolti fuori sede per soccorso in caso di calamità o disastri**, per rinforzo di altri Corpi, stagionali o eccezionali, sono **svolti di massima senza armi**, salvo diverse disposizioni per accordi con il sindaco del servizio fuori sede (art. 9).
- Gli addetti alla Polizia Municipale comandati per le **esercitazioni di tiro** e muniti di tesserino di servizio sono **autorizzati a portare l'arma in dotazione nel Comune ove ha sede il poligono di tiro** (art. 19).

DI.P.PO.L - Tecniche di polizia: uso legittimo delle armi per gli operatori della polizia locale

- La legislazione sulle armi: aspetti amministrativi e penalistici -

Porto d'armi senza licenza per il personale della Polizia Municipale

(Interpretazione autentica - Decreto Sicurezza – art. 19 ter D.L. 4.10.2018, n. 113, convertito in L. 1.12.2018, n. 132)

«L'articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65, si interpreta nel senso che gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza **possono portare, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati** in relazione al tipo di **servizio** nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, nonché nei casi di **operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio**, anche al di **fuori del territorio dell'ente di appartenenza esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito** commesso nel territorio di appartenenza».

**DI.P.PO.L - Tecniche di polizia: uso legittimo delle armi per
gli operatori della polizia locale**
- La legislazione sulle armi: aspetti amministrativi e penalistici -

**Legislazione penalistica in
materia di armi**

**DI.P.PO.L - Tecniche di polizia: uso legittimo delle armi per
gli operatori della polizia locale**
- La legislazione sulle armi: aspetti amministrativi e penalistici -

REATI IN MATERIA DI ARMI

Sono previsti come delitti o contravvenzioni in:

- **Codice penale. R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398**
- **Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza, R.D.18 giugno 1931, numero 773**
- **Disposizioni per il controllo delle armi, Legge 10 febbraio 1967, n. 895**
- **Disciplina per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, Legge 18 aprile 1975, n. 110**
- **Leggi speciali ulteriori**

DI.P.PO.L - Tecniche di polizia: uso legittimo delle armi per gli operatori della polizia locale - La legislazione sulle armi: aspetti amministrativi e penalistici -

Applicazione delle norme sostanziali penali per singole fattispecie

Le principali ipotesi di reato in tema di armi (Fabbricazione, Commercio, Detenzione, Porto di armi) sono previste dal Libro terzo del **Codice penale**, «*Delle **Contravvenzioni** in particolare*», le cui specifiche norme fanno riferimento alle **armi in genere**, sulla base della prima disciplina in materia di armi contenuta nel **TULPS** del 1931. È con la **Legge 10 febbraio 1967, n. 895** che queste ipotesi di reato contravvenzionale, con riferimento alle **armi da sparo, da guerra e comuni**, assumono al veste di **delitti** con sanzioni penali di rilievo. La disciplina più ampia ed organica sulle armi, la **Legge 18 aprile 1975, n. 110** e poi, fino ai giorni nostri, numerosi **Leggi speciali successive** hanno previsto nuove ipotesi delittuose e graduali aggravamenti di pene.

DI.P.PO.L - Tecniche di polizia: uso legittimo delle armi per gli operatori della polizia locale

- La legislazione sulle armi: aspetti amministrativi e penalistici -

Ipotesi concrete di reati in materia di armi con riferimenti normativi

Detenzione di una mazza da baseball: legittima in casa, per uso sportivo

Detenzione illegale di una sciabola: art. 697 c.p.

Detenzione illegale di un mitra: art. 697 c.p., art. 2 L. 10.2.1967, n. 895

Detenzione illegale di un revolver: art. 697 c.p., artt. 2 e 7 L. 10.2.1967, n. 895

Porto abusivo (senza motivo) di un'accetta o un coltello: art. 4 c. 2 L. n. 110 del 1975

Porto abusivo (non per dif.pers.) di gas urticante (*capsicum*): art. 4 c.2 L. n. 110 del 1975

Porto abusivo di gas CS (chimico): art. 699 c.p., artt. 4 e 7 L. 10.2.1967, n. 895

Porto abusivo di storditore elettrico a contatto, tirapugni: art. 4 bis L. n. 110 del 1975

Porto abusivo di Taser: art. 699 c.p., artt. 4 e 7 L. 10.2.1967, n. 895

Porto abusivo di pistola automatica: art. 699 c.p., art. 4 L. 10.2.1967, n. 895

Porto abusivo di fucile aria compr. (sup. 7,5 joule): art. 699 c.p., artt. 4 e 7 L. n. 895/67

Porto abusivo di pistola con matricola abrasa: art. 23 c. 4 L. n. 110 del 1975

DI.P.PO.L - Tecniche di polizia: uso legittimo delle armi per gli operatori della polizia locale

- La legislazione sulle armi: aspetti amministrativi e penalistici -

Omessa custodia di armi – art. 20 L. n. 110 del 1975 –

La custodia delle armi da sparo e degli esplosivi deve essere assicurata **con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica**. Chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi, o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi, deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dalla autorità di pubblica sicurezza.

L'obbligo in argomento si considera adempiuto allorché, concretamente, siano adottate delle cautele, proporzionate al pericolo che la norma penale intende scongiurare. In buona sostanza, occorre assumere tutti quegli accorgimenti che porrebbe in essere una persona di normale prudenza (Cassazione, Sezione I Penale, 20.3.2017, n. 13570). **Si richiede che l'arma sia sottratta alla facile disponibilità di chiunque** frequenti l'abitazione e non sia accessibile ad eventuali intrusi. L'obbligo di dotarsi di particolari dispositivi antifurto, oggetto di specifiche prescrizioni da parte dell'autorità di p.s., grava unicamente sui titolari di licenze di fabbricazione o di raccolta di armi.

Dello **smarrimento** o del **furto di armi o di parti di esse** o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri.

DI.P.PO.L - Tecniche di polizia: uso legittimo delle armi per gli operatori della polizia locale

- La legislazione sulle armi: aspetti amministrativi e penalistici -

Armi clandestine – art. 23 L. n. 110 del 1975 –

.... 2. E' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.

3. Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.000 euro a 15.000 euro.

4. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all'articolo 11.

**DI.P.PO.L - Tecniche di polizia: uso legittimo delle armi per
gli operatori della polizia locale**
- La legislazione sulle armi: aspetti amministrativi e penalistici -

Alterazione di armi – art. 3 L. n. 110 del 1975 –

Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire trecentomila a lire due milioni.

**DI.P.PO.L - Tecniche di polizia: uso legittimo delle armi per
gli operatori della polizia locale**
- La legislazione sulle armi: aspetti amministrativi e penalistici -

Art. 696 c.p., Vendita ambulante di armi

Chiunque esercita la vendita ambulante di armi è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda fino a euro 1.239.

**DI.P.PO.L - Tecniche di polizia: uso legittimo delle armi per
gli operatori della polizia locale**
- La legislazione sulle armi: aspetti amministrativi e penalistici -

Art. 695 c.p., Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, fabbrica o introduce nello Stato, o esporta, o pone comunque in vendita armi, ovvero ne fa raccolta per ragioni di commercio o d'industria, è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda fino a euro 1.239.

Non si applica la pena dell'arresto, qualora si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o antiche.

**DI.P.PO.L - Tecniche di polizia: uso legittimo delle armi per
gli operatori della polizia locale**
- La legislazione sulle armi: aspetti amministrativi e penalistici -

Fabbricazione e commercio di armi da guerra – Art. 1 Legge 2 ottobre 1967, n. 895 –

Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

Art. 697 c.p., Detenzione abusiva di armi

Chiunque detiene armi o caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o munizioni senza averne fatto denuncia all'Autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l'arresto da tre a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371.

Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia alle autorità, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a euro 258.

**DI.P.PO.L - Tecniche di polizia: uso legittimo delle armi per
gli operatori della polizia locale**
- La legislazione sulle armi: aspetti amministrativi e penalistici -

Detenzione illegale di armi da guerra – Art. 2 Legge 2 ottobre 1967, n. 895 –

Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro.

**DI.P.PO.L - Tecniche di polizia: uso legittimo delle armi per
gli operatori della polizia locale**
- La legislazione sulle armi: aspetti amministrativi e penalistici -

Art. 698 c.p., Omessa consegna di armi

Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'Autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o le munizioni da lui detenute, è punito con l'arresto da tre a nove mesi o con l'ammenda non inferiore a euro 123.

**DI.P.PO.L - Tecniche di polizia: uso legittimo delle armi per
gli operatori della polizia locale**
- La legislazione sulle armi: aspetti amministrativi e penalistici -

Omessa consegna di armi da guerra – Art. 3 Legge 2 ottobre 1967, n. 895 –

Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali,, da lui detenuti legittimamente sino al momento della emanazione dell'ordine, è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro.

Art. 699 c.p., Porto abusivo di armi

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi.

[Soggiace all'arresto da diciotto mesi a quattro anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza](Abrogato, ma inserito nel Decreto Caivano art. 4bis alla L.110/75).

Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti, è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate.

DI.P.PO.L - Tecniche di polizia: uso legittimo delle armi per gli operatori della polizia locale

- La legislazione sulle armi: aspetti amministrativi e penalistici -

Porto illegale di armi da guerra – Art. 4 Legge 2 ottobre 1967, n. 895 –

Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 4.000 euro a 40.000 euro.

Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:

- a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;
- b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;
- c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.

DI.P.PO.L - Tecniche di polizia: uso legittimo delle armi per gli operatori della polizia locale

- La legislazione sulle armi: aspetti amministrativi e penalistici -

Porto di armi od oggetti atti ad offendere – art. 4 L. n. 110 del 1975 –

1. Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione.
2. Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI...
3. Il contravventore è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro....

DI.P.PO.L - Tecniche di polizia: uso legittimo delle armi per gli operatori della polizia locale

- La legislazione sulle armi: aspetti amministrativi e penalistici -

Modifiche a normativa sulle armi previste dall'art. 4 del D.L. 15.9.2023 n. 123 (Decreto Caivano) (convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159)

Dopo l'articolo 4 della legge n. 110 del 1975 è inserito il seguente:

"Art. 4-bis (Porto di armi per cui non è ammessa licenza). –

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. Salvo che il porto d'arma sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso:

- a) da persone travisate o da più persone riunite;
- b) nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;
- c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto;
- d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica"

**DI.P.PO.L - Tecniche di polizia: uso legittimo delle armi per
gli operatori della polizia locale**
- La legislazione sulle armi: aspetti amministrativi e penalistici -

**Addestramento agli esplosivi e alle armi da guerra – Art. 2-bis Legge 2
ottobre 1967, n. 895 –**

Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni (in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica) sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.

(Introdotta dall'art. 8, comma 5 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito in legge con modifiche dalla LEGGE 31 luglio 2005, n. 155)

**DI.P.PO.L - Tecniche di polizia: uso legittimo delle armi per
gli operatori della polizia locale**
- La legislazione sulle armi: aspetti amministrativi e penalistici -

Pene per armi comuni da sparo – Art. 7 Legge 2 ottobre 1967, n. 895 –

Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti (fabbricazione, commercio, porto, detenzione, omessa consegna, addestramento all'uso... di armi da guerra) sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all'impiego, di cui all'art. 44 R.D. 6.5.40, n. 635 (Regolamento TULPS).

Le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non contemplate dalla presente legge sono triplicate. In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi.

**DI.P.PO.L - Tecniche di polizia: uso legittimo delle armi per
gli operatori della polizia locale**
- La legislazione sulle armi: aspetti amministrativi e penalistici -

**Modifiche a normativa sulle armi previste dall'art. 4 del D.L. 15.9.2023 n. 123
(Decreto Caivano) (convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159)**

Nel libro II, titolo V, del codice penale, dopo l'articolo 421 è inserito il seguente:

"Art. 421-bis (Pubblica intimidazione con uso di armi). - Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni".

**DI.P.PO.L - Tecniche di polizia: uso legittimo delle armi per
gli operatori della polizia locale**
- La legislazione sulle armi: aspetti amministrativi e penalistici -

**Inasprimento di pene previsto dall'art. 4 del D.L. 15.9.2023 n. 123 (Decreto Caivano)
(convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159)**

- Articolo 4 della legge 1975, n. 110 (Legge sulle armi): a) per il **porto** di bastoni, mazze ferrate, armi bianche, **strumenti atti ad offendere** la pena “da sei mesi a due anni” è aumentata “da uno a tre anni”; b) per il porto d'armi (**in possesso di licenza**) **in pubbliche riunioni** la pena “da uno a tre anni” è aumentata “da due a quattro anni”; c) per il porto di armi bianche **e strumenti atti ad offendere in pubbliche riunioni** la pena “da sei a diciotto mesi” è aumentata “da uno a tre anni”;
- All'**articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale**, dopo la lettera m-quinquies) è aggiunta la seguente:
"m-sexies) porto di armi per cui non è ammessa licenza, di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110".

DI.P.PO.L - Tecniche di polizia: uso legittimo delle armi per gli operatori della polizia locale

- La legislazione sulle armi: aspetti amministrativi e penalistici -

Giurisprudenza in tema di delitti e contravvenzioni sulle armi

Cass. pen. n. 6167/2020 - La **detenzione** abusiva di munizioni per arma comune da sparo non integra il delitto di cui agli artt. 2 e 7 della legge 10 febbraio 1967 n. 895, ma la contravvenzione prevista dall'art. 697 cod. pen..

Cass. pen. n. 29956/2013 - La **detenzione** di arma costruita artigianalmente non è punibile ai sensi dell'art. 697 c.p. perché, se essa è idonea allo sparo, rientra nell'ambito di applicabilità della L. n. 895 del 1967; in caso contrario, il suo possesso è libero e non richiede nemmeno la denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.

Cass. pen. n. 46197/2003 - In materia di armi bianche, un coltello a serramanico non a scatto, con lama pieghevole azionabile con manovra manuale, non rientra nella categoria delle armi proprie, la cui **detenzione** è punita ai sensi dell'art. 697 c.p., ma è qualificabile come arma impropria — la cui destinazione naturale non è l'offesa alla persona —, il cui porto fuori della propria abitazione non sorretto da giustificato motivo è comunque punito con la sanzione prevista dall'art. 4 terzo comma L. 18 aprile 1975, n. 110.

DI.P.PO.L - Tecniche di polizia: uso legittimo delle armi per gli operatori della polizia locale

- La legislazione sulle armi: aspetti amministrativi e penalistici -

Giurisprudenza in tema di delitti e contravvenzioni sulle armi (segue)

Cass. pen. n. 14608/2023 - Il **porto** in luogo pubblico di una bomboletta contenente "spray" a base di "oleoresin capsicum" (principio estratto dalle piante di peperoncino) integra la contravvenzione di cui all'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, nel caso in cui le particolari circostanze di tempo e di luogo della detenzione depongano per la destinazione della "res" a finalità univocamente illecita (nella specie, in danno di soggetti rapinati) e del tutto incompatibile con quella di autodifesa, per la quale è normativamente consentito il porto in luogo pubblico.

Cass. pen. n. 1690/1979 - L'art. 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, dispone semplicemente l'aggravamento della pena prevista dall'art. 699 c.p. per il **porto** d'arma senza licenza, e non modifica in null'altro la fisionomia dell'illecito, che ha e conserva natura contravvenzionale.

DI.P.PO.L - Tecniche di polizia: uso legittimo delle armi per gli operatori della polizia locale

- La legislazione sulle armi: aspetti amministrativi e penalistici -

Ipotesi concrete di reati in materia di armi con riferimenti normativi - 2

Detenzione di un machete: legittima in casa, per uso giardinaggio

Detenzione illegale di un pugnale o di coltello a scatto: art. 697 c.p.

Detenzione illegale di un bazooka: art. 697 c.p., art. 2 L. 10.2.1967, n. 895

Detenzione illegale di un fucile da caccia: art. 697 c.p., artt. 2 e 7 L. 10.2.1967, n. 895

Porto abusivo (senza motivo) di una catena o di un tubo: art. 4 c. 2 L. n. 110 del 1975

Porto abusivo (in caso di rapina) di gas urticante (*capsicum*): art. 4 c. 2 L. n. 110 del 1975 e ipotesi di rapina aggravata dall'uso delle armi

Porto abusivo di fucile a gas compresso (inf. 7,5 joule): art. 699 c.p.


Porto abusivo di baionetta: art. 4 bis L. n. 110 del 1975

Porto abusivo di sfollagente: art. 4 bis L. n. 110 del 1975

Porto abusivo di balestra: art. 699 c.p., artt. 4 e 7 L. 10.2.1967, n. 895

Porto abusivo di caricatore e proiettili di M12: art. 699 c.p., art. 4 L. 10.2.1967, n. 895

Porto abusivo di un silenziatore per pistola: art. 699 c.p., artt. 4 e 7 L. 10.2.1967, n. 895



**LE GIORNATE
DI POLIZIA LOCALE
E SICUREZZA URBANA**

CONVEGNO E MOSTRA ESPOSITIVA INTERNAZIONALE
DI TECNOLOGIE, SOLUZIONI E SERVIZI

43^a Edizione

Dal 19 al 21 settembre 2024

Riccione - Palazzo dei Congressi

La legislazione sulle armi: aspetti amministrativi e penalistici

Si ringrazia per la cortese attenzione

alberto.intini@outlook.it